



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD del 27/05/2010

T	P51	MD01	Rev. 3
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi TARES

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 23 del 29/05/2013

In vigore dal 01/01/2013

Firmato

Il Presidente

Annunziato Papaleo

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

INDICE DEL REGOLAMENTO**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1** – Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2** – Istituzione del tributo
- Art. 3** – Componenti del tributo
- Art. 4** – Classificazione dei rifiuti
- Art. 5** – Soggetto attivo
- Art. 6** – Presupposto della tariffa e soggetti passivi
- Art. 7** – Determinazione della tariffa
- Art. 8** – Piano finanziario
- Art. 9** – Obbligazione tariffaria
- Art. 10** – Determinazione della base imponibile
- Art. 11** – Modalità di computo dei locali e delle aree
- Art. 12** – Istituzioni scolastiche

CAPO II – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ED ESENZIONI

- Art. 13** – Locali ed aree non soggetti alla tariffa
- Art. 14** – Rifiuti speciali
- Art. 15** – Agevolazioni sociali
- Art. 16** – Agevolazioni per utenze domestiche
- Art. 17** – Agevolazioni per recupero dei rifiuti assimilate agli urbani

CAPO III – MODALITA' GESTIONALI

- Art. 18** – Utenze domestiche – determinazione del numero degli occupanti

Art. 19 – Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche

Art. 20 – Utenze non domestiche – classificazione nelle categorie

Art. 21 – Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche

Art. 22 – Dichiarazione

CAPO IV – RISCOSSIONE ACCERTAMENTO E SANZIONI

Art. 23 – Modalità di riscossione

Art. 24 – Accertamenti

Art. 25 – Tasso di interesse e importi minimi

Art. 26 – Rimborsi

Art. 27 - Sanzioni

Art. 28 – Tariffa giornaliera

Art. 29 – Componente servizi del tributo

Art. 30 – Tributo provinciale

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

Art. 32 – Norma di rinvio

Art. 33 – Entrata in vigore

All. 1 - coefficienti Ka,Kb,Kc,Kd

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1****Oggetto e scopo del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel comune di Paderno Dugnano, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 201 del 2001.

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs n. 446/97.

Articolo 2**Istituzione del tributo**

Nel comune di Paderno Dugnano è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Articolo 3**Componenti del tributo**

Il tributo si articola in due componenti:

- **componente rifiuti**, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

- **componente servizi**, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo. E' riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione.

Art 4**Classificazione dei rifiuti**

Per la definizione e la classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi) vale quanto disciplinato dalla normativa e dalle eventuali disposizioni definite dall'ente.

Articolo 5**Soggetto attivo**

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 6**Presupposto della tariffa e soggetti passivi**

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti

interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Paderno Dugnano.

Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per temporanee si intendono le occupazioni collegate ad un titolo giuridico la cui durata non sia superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

Determinazione della tariffa

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.

La tariffa di riferimento è determinata annualmente dal Consiglio Comunale in applicazione a quanto disposto dall'art. 14 c.23 del D.L. 201/2001 entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani redatto e approvato nei termini di legge.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza la medesima si compone di una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*smaltimento,...*).

La parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dal DPR 158/1999.

A tal fine nelle tabelle allegate 1-2-3-4 al presente regolamento sono individuati i

coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd da utilizzare in prima applicazione. Tali coefficienti possono essere modificati anche con la delibera annuale di determinazione delle tariffe da applicare.

Articolo 8

Piano finanziario

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio ed è approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente eventualmente individuata da norme specifiche. Il piano finanziario è redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 8 del DPR 158/99.

Articolo 9

Obbligazione tariffaria

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e perdura fino all'ultimo giorno del bimestre in cui l'occupazione o conduzione cessa a condizione che la denuncia sia presentata nei termini.

Articolo 10

Determinazione della base imponibile

Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella

calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Articolo 11

Modalità di computo delle superfici dei locali e delle aree

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (es. planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a 170 centimetri. I vani scala sono considerati una volta sola in pianta e calcolati al 50%.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

Articolo 12

Istituzioni scolastiche

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-

bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2008, n. 31.

CAPO II – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ED ESENZIONI

Articolo 13

Locali ed aree non soggetti alla Tariffa

Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali:

Utenze domestiche:

- a. balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- d. aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;

- f. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- g. superfici coperte di altezza pari o inferiore a 170 centimetri.

Utenze non domestiche:

- a. locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani o rifiuti pericolosi (tossico-nocivi) così come classificati dalle disposizioni vigenti;
- b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate

- all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- e. aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- f. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- g. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- h. aree adibite in via esclusiva al transito e/o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i. aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili purché non siano aree operative.

Sono esenti dal pagamento del tributo inoltre i locali e le aree di seguito elencate:

- j. gli edifici destinati all'esercizio del culto;
- k. i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o dove il precario stato di conservazione ne renda impossibile ogni destinazione d'uso;
- l. i locali e le aree relative agli immobili oggetto di ristrutturazione integrale per il tempo effettivo di durata dei lavori, come da pratica edilizia;

- m. aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva;
- n. le superfici delle palestre (pubbliche e private) riservate a sala attrezzi e sala corsi.

Articolo 14

Rifiuti speciali

Sono esenti le superfici dove si formano di regola rifiuti speciali, così come classificati dal d.lgs 152/2006, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per poter beneficiare dell'esenzione è onere del soggetto passivo:

- dimostrare la produzione (in via esclusiva o meno) di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità con le vigenti disposizioni.

Articolo 15

Agevolazioni sociali

Possono essere esentati dal tributo, previa specifica richiesta i locali adibiti esclusivamente ad uso abitativo per i nuclei familiari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione economica tale da non consentire il pagamento della tassa.

Gli esoneri, la cui pratica è istruita dal servizio socio-assistenziale sulla base di apposita richiesta documentata dall'interessato, dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della giunta comunale che dovrà provvedere contestualmente a far fronte alla conseguente minor entrata

Articolo 16

Agevolazioni per utenze domestiche

Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 4, comma 2, del DPR 158/1999, a favore delle utenze domestiche, nella ripartizione dei costi del servizio.

Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 17

Agevolazione per recupero dei rifiuti assimilati agli urbani

Sono considerati assimilati agli urbani, i rifiuti speciali non pericolosi individuati da apposito atto del Consiglio Comunale. Per le utenze non domestiche che producano rifiuti assimilati agli urbani che vengano destinati ad attività di recupero, la parte variabile della tariffa viene corrispondentemente ridotta nella misura del 40% in caso di recupero totale dei rifiuti prodotti e del 20% in caso di recupero parziale degli stessi.

Gli utenti devono presentare al Comune una comunicazione indicando la descrizione dei rifiuti assimilati agli urbani derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto avvio al recupero tramite soggetto abilitato.

Le riduzioni citate decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di avvenuta richiesta di applicazione delle stesse.

CAPO III – MODALITA' GESTIONALI

Articolo 18

Utenze domestiche – determinazione del numero degli occupanti

Per la determinazione del numero degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza.

Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che interviene in corso d'anno, compreso il decesso di uno dei componenti il nucleo stesso che non sia intestatario unico, decorre dall'anno successivo.

Nel caso di soggetti residenti nel comune di Paderno Dugnano ma dimoranti altrove (es. anziani e disabili ricoverati in istituto, minori a seguito di provvedimento del

Tribunale, lavoratori o studenti domiciliati fuori territorio comunale, ...) la variazione del numero dei componenti deve essere richiesta dal contribuente entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Per non essere conteggiati ai fini del tributo, il periodo di assenza deve essere di almeno 9 mesi. L'istanza deve essere adeguatamente motivata.

Il numero dei componenti considerato per le persone fisiche, residenti, che siano soggetti passivi esclusivamente per unità immobiliari quali box, cantine o solai, sarà quello del nucleo familiare del soggetto stesso.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (seconda casa), il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata e comunque non inferiore a 1. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in 3.

Le utenze domestiche, costituite da box, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Articolo 19

Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche

Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza, si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima, e alla superficie dell'immobile occupato o condotto. Il coefficiente è stabilito in misura fissa dal DPR 158/1999 con riferimento all'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificati per chilogrammo da ciascuna utenza. Si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base del coefficiente K_b previsto dal DPR 158/1999. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione annuale delle tariffe, con valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999

Articolo 20

Utenze non domestiche – classificazione nelle categorie

Per le utenze non domestiche i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee per

l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come previsto dal metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/1999.

Per la classificazione si considera l'attività effettivamente svolta e debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa produzione di rifiuti.

Articolo 21

Determinazione della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche

Per i locali e le aree relative alle utenze non domestiche la parte fissa, viene attribuita sulla base del coefficiente Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla

tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione delle tariffe con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999 tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) ai sensi di quanto previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

Il coefficiente viene determinato in sede di approvazione delle tariffe con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli indicati dal citato DPR 158/1999 tenuto conto dell'area geografica di appartenenza del Comune di Paderno Dugnano.

Articolo 22

Dichiarazione

I soggetti passivi presentano al Comune entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre successivo all'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso gli uffici

comunali nonché tramite il sito internet dell'ente.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione o altra caratteristica che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

- i dati catastali dell'immobile occupato, detenuto o posseduto;
- l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare anagrafico o della convivenza e/o coabitazione (occupanti il medesimo immobile pur con stati di famiglia distinti), che occupano o detengono l'immobile;
- l'indicazione dei rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno

la rappresentanza e l'amministrazione;

- l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione (in caso di locazione la data di stipula del contratto).

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di cui al primo comma.

CAPO IV – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Articolo 23

Modalità di riscossione

La riscossione è effettuata direttamente dal Comune ed il versamento è effettuato tramite modello F24 o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

Il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate con scadenza nei mesi di aprile, luglio, settembre e novembre. E' consentito il

pagamento in un'unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A/R e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art 27, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 24

Accertamenti

Ai fini dell'attività di accertamento il comune per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale come disposto dal comma 9 art 14 D.L. 201/2011.

Articolo 25

Tasso di interesse e importi minimi

Ai fini degli accertamenti e dei rimborsi si applicano gli interessi nella misura del tasso

di interesse legale in vigore nei periodi cui i provvedimenti citati si riferiscono.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

E' stabilito in € 12,00 il limite minimo per:

- non effettuare rimborsi (tributo più interessi)
- non emettere avvisi di accertamento (tributo, più interessi, più sanzioni)
- non versare tributi locali
- non recuperare il tributo in via coattiva

Articolo 26

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro i termini di legge. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 27

Sanzioni

Per omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione:

- se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla

scadenza, si applica la sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo

- se il versamento è tardivamente eseguito oltre 14 giorni dalla scadenza ed in caso di omissione o insufficienza del versamento, si applica la sanzione del 30% del tributo tardivamente versato o non versato.

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 del D.L. 201/2011 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

Le sanzioni sopra citate sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è commessa la violazione.

In caso di autodenuncia da parte del contribuente purché in assenza di un avvio

del procedimento di accertamento, non si applicheranno le relative sanzioni.

Articolo 28

Tariffa giornaliera

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali o aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera (quota fissa e quota variabile)

La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile).

E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore a 182 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche.

Articolo 29

Componente servizi del tributo

Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni

precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso. La maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Le agevolazioni disposte dal presente regolamento si applicano, ai sensi dell'art 14 comma 21 del D.L. 201/2011, anche alla maggiorazione.

Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Articolo 30

Tributo provinciale

Ai sensi dell'art 14 comma 28 del D.L. 201/2011 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs 504/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 del medesimo art. 14 D.L. 201/2011.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del d.Lgs 196/2003

Articolo 32

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, e al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 33

Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Allegato 1

Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi



**Città di
Paderno Dugnano**

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA

numero occupanti	KA
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 e oltre	1,30



**Città di
Paderno Dugnano**

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KB

numero occupanti	KB
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,60
5	2,90
6 e oltre	3,40



**Città di
Paderno Dugnano**

COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KC

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	KC
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni, caserme	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,37
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82
5	Stabilimenti balneari	0,51
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,43
7	Alberghi con ristorante	1,42
8	Alberghi senza ristorante	1,02
9	Case di cura e riposo	1,13
10	Ospedali	1,18
11	Uffici, agenzie studi professionali	1,30
12	Banche e istituti di credito	1,30
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista	1,29
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,60
23	Mense, hamburgerie	6,24
24	Bar, caffè, pasticceria	5,13
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,23
28	Ipermercati di genere misti	2,15
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21
30	Discoteche, night club	1,48



**Città di
Paderno Dugnano**

COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KD

TIPO ATT.	DESCRIZIONE	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni, caserme	3,28
2	Cinematografi e teatri	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73
5	Stabilimenti balneari	4,16
6	Sale esposizioni, autosaloni	3,52
7	Alberghi con ristorante	11,65
8	Alberghi senza ristorante	8,32
9	Case di cura e riposo	9,21
10	Ospedali	9,68
11	Uffici, agenzie studi professionali	10,62
12	Banche e istituti di credito	10,62
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87
16	Banchi di mercato beni durevoli	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	62,32
23	Mense, hamburgerie	51,17
24	Bar, caffè, pasticceria	42,00
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	75,66
28	Ipermercati di genere misti	17,64
29	Banchi di mercato generi alimentari	42,74
30	Discoteche, night club	12,12